



COMUNE DI NOVI DI MODENA
PROVINCIA DI MODENA



COMUNE DI NOVI DI MODENA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N.81 DEL 27/09/1994

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.17 DEL 02/03/1995

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N.14 DEL 26/02/1998

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 103 DEL 28/12/1999

PER AGGIORNAMENTO TARIFFE SI VEDA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 149 DEL 29.12.2005



SOMMARIO

CAPO I

Sezione I: Occupazioni e relative concessioni o autorizzazioni

- Art. 1 Ambito e scopo del regolamento
- Art. 2 Occupazioni di spazi ed aree pubbliche
- Art. 3 Occupazioni derivanti da situazioni di emergenza
- Art. 4 Occupazioni abusive
- Art. 5 Domanda di concessione di suolo pubblico
- Art. 6 Contenuto della domanda
- Art. 7 Istruttoria della domanda
- Art. 8 Contenuto e rilascio della concessione
- Art. 9 Titolare della concessione
- Art. 10 Rinnovo e disdetta della concessione
- Art. 11 Obblighi del concessionari - Diritti di terzi -
- Art. 12 Modifica, sospensione e revoca della concessione
- Art. 13 Decadenza ed estinzione della concessione
- Art. 14 Diritto di Controllo - Accertamento delle violazioni - Ordinanza di sgombero e ripristino.
- Art. 15 Imposizione fiscale - Cancellazioni e rimborsi -
- Art. 16 Occupazioni ed esecuzioni lavori
- Art. 17 Manutenzione delle opere

Sezione II :Alcuni tipi di occupazione.

- Art. 18 Posteggi nei mercati e posteggi giornalieri
- Art. 19 Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 20 Esposizione di merce
- Art. 21 Occupazioni con tende , insegne , impianti pubblicitari vetrine , mostre ecc
- Art. 22 *Abrogato*
- Art. 23 Distributori di carburanti
- Art. 24 Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi
- Art. 25 Occupazioni di opera di coloro che esercitano arti e mestieri girovaghi
- Art. 26 Occupazione di spazi sottostanti o sovrastanti al suolo pubblico
- Art. 27 Occupazioni con allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi
- Art. 28 Distributori di tabacchi

CAPO II

Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche

- Art. 29 Disposizioni generali
- Art. 30 Classificazione del Comune e suddivisione del territorio in categorie
- Art. 31 Soggetto attivo
- Art. 32 Soggetto passivo
- Art. 33 Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 34 Criteri di misurazione dell'area occupata
- Art. 35 Tariffe
- Art. 36 Riduzione delle superfici e delle tariffe per le occupazioni permanenti
- Art. 37 Riduzione delle superfici e delle tariffe per le occupazioni temporanee
- Art. 38 Maggiorazioni della tassa
- Art. 39 *Abrogato*
- Art. 40 Esenzione dalla tassa
- Art. 41 Esclusione dalla tassa
- Art. 42 Denunce
- Art. 43 Versamento della tassa
- Art. 44 Accertamenti e rimborsi
- Art. 45 Sanzioni
- Art. 46 Sanzioni amministrative irrogate ai sensi del Codice della Strada
- Art. 47 Sanzioni amministrative ai sensi del presente Regolamento
- Art. 48 Riscossione coattiva
- Art. 49 Norme transitorie per il 1994
- Art. 50 Funzionario responsabile della tassa
- Art. 51 Entrata in vigore
- Art. 52 Abrogazione precedente regolamento

Allegati :

Tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Occupazioni permanenti

Occupazioni temporanee

Tariffe valide per il 1994

Elenco di classificazione delle strade, degli spazi ed aree pubbliche del Comune di
Novi di Modena agli effetti dell'applicazione della tassa di occupazione

CAPO I

OCCUPAZIONE DI SPAZI, AREE PUBBLICHE E RELATIVE CONCESSIONI

Sezione I : Occupazioni e concessioni in genere

ART. 1

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative in materia e disciplina i criteri di applicazione della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche nel Comune di Novi di Modena, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime.
2. Con termine "tassa", usato negli articoli seguenti, s'intende la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs del 15.11.1993 n 507 e successive modificazioni.

ART. 2

Occupazioni di spazi ed aree pubbliche

1. L'occupazione, anche temporanea, di spazi ed aree appartenenti al demanio e al patrimonio comunale indisponibile, di spazi ed aree pubbliche comunali, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, è ammessa a condizione che sia formalmente concessa o autorizzata dall'Autorità competente su richiesta dell'interessato, nel rispetto delle norme di legge e di Regolamento.
2. Le occupazioni di cui al numero precedente si suddividono in permanenti e temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno,
3. Ai soli fini dell'applicazione della tassa, sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria maggiorata del 20%, quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

ART. 3

Occupazioni derivanti da situazioni di emergenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio, che viene rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda, intesa ad ottenere l'autorizzazione o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al Comando di Polizia Municipale che provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 47 del presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

ART. 4

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione o scadute e non rinnovate o revocate oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali furono rilasciate sono abusive.
La tassa è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione o autorizzazione.
In caso di occupazioni di fatto o abusive, oltre alle sanzioni tributarie, si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi articoli 48 e 49.

ART. 5

Domanda di concessione suolo pubblico

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi ed aree pubbliche o destinati ad uso pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune ed ottenere regolare concessione.
2. La domanda, redatta in carta bollata ed intestata al Sindaco, deve essere presentata al Protocollo Generale per l'apposizione del timbro-datario. Tale Ufficio provvederà all'inoltro ai seguenti Uffici competenti per l'istruttoria e il rilascio del provvedimento di concessione suolo:

Ufficio Tecnico

Domanda per la realizzazione di parcheggi ad uso pubblico o privato
Domanda per la realizzazione ed apertura di passi carrabili.

Ufficio Interventi Economici

Domanda per la realizzazione di impianti di distribuzione di carburante per autoveicoli.

Domanda per la realizzazione di chioschi ed edicole.

Domanda per l'occupazione di suolo pubblico temporanea o permanente per l'esercizio di attività economiche (es: occupazioni realizzate da esercenti il commercio su area pubblica).

Settore Polizia Municipale

Domanda per occupazioni di durata inferiore all'anno non rientranti nella competenza specifica di altri Uffici.

Domanda per occupazioni permanenti o temporanee derivanti da installazioni particolari (es: giostre, attrazioni dello spettacolo viaggiante, occupazioni in occasione di fiere, festeggiamenti e simili).

Domanda per occupazioni permanenti o temporanee derivanti da attività edilizia (es: cantieri).

Domanda per l'occupazione di suolo pubblico derivante da autorizzazioni di mezzi pubblicitari secondo quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità o di propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico.

3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, nella domanda diretta ad ottenere la concessione o l'autorizzazione di occupazione, l'ufficio competente provvede entro i termini stabiliti dalla Legge 7.8.90 n.241 (30 giorni).

4. In ogni caso, all'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della legge 241/1990, viene reso noto l'avvio del procedimento e l'unità organizzativa e il nome del responsabile del procedimento nonché le altre notizie previste dalla legge suddetta.

5. In caso di trasmissione della domanda per posta, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro apposto all'arrivo.

ART. 6

Contenuto della domanda

1. La domanda, di cui al precedente articolo 5, debitamente sottoscritta dal richiedente in persona o dal legale rappresentante, deve indicare:

- a. le generalità, la residenza o domicilio legale, il codice fiscale se persona fisica o il numero di partita I.V.A. della Ditta e il codice fiscale del legale rappresentante della stessa
- b. l'ubicazione esatta e la superficie del tratto di area pubblica che si chiede occupare.
- c. l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eseguire e le modalità d'uso
- d. il periodo per il quale la concessione viene domandata;
- e. la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento.
- f. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo e quelle eventuali di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

g- la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni che la legge richiede per esercitare l'attività o il diritto, per esercitare il quale l'occupazione, è richiesta;

h. la dichiarazione di accettare le nuove condizioni che l'Amministrazione Comunale dovesse imporre per continuare la concessione;

2. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica (indicazioni metriche dello spazio da occupare, grafici disegni, fotografie, progetti calcoli di stabilità ecc...) secondo le istruzioni dei competenti uffici comunali. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

3. In particolare, per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti ferme restando le norme previste dalle leggi vigenti, il Comune può richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti ed imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare, la sicurezza del transito.

4. Nel caso che gli interventi da realizzare siano soggetti a concessioni o ad autorizzazione edilizia è necessario ottenere il rilascio degli atti, riportandone gli estremi.

5. Per le occupazioni temporanee la procedura può essere così semplificata:

a. presentazione da parte dell'interessato di una domanda su moduli predisposti dagli uffici comunali;

b. istruttoria e rilascio della relativa autorizzazione o concessione a cura e firma del Responsabile dell'Ufficio Comunale competente, all'uopo delegato dal Sindaco;

c. versamento, anche diretto, delle somme dovute sulla base delle tariffe previste dalla legge o dai relativi atti o provvedimenti in vigore;

6. Le domande per occupazioni temporanee finalizzate all'esercizio del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere, sagre ed altre manifestazioni eccezionali, devono pervenire all'Ufficio competente indicato nel precedente art. 5, per la procedura semplificata di cui sopra, nel termine stabilito dallo stesso.

ART. 7
Istruttoria della domanda

1. Qualora la domanda presentata sia incompleta, prima dell'istruttoria della pratica il responsabile dell'Ufficio competente, indicato del precedente art.5, invita l'interessato a fornire i dati mancanti e ritenuti necessari ai fini dell'esame
2. Le domande presentate per la medesima area da più richiedenti, sono esaminate ed accordate secondo l'ordine cronologico di presentazione, salvo sussistano eventuali diverse priorità stabilite dall'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività
3. Ogni singola domanda è sottoposta, ove occorra, ai pareri tecnici degli Uffici interessati e/o della, Commissione comunale Edilizia.
4. Nell'istruttoria della domanda verrà tenuto particolarmente conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, di piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiede, di aree e spazi fronteggianti i negozi), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione e di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti piani e programmi comunali.
Per tale motivo la concessione, per ragioni estetiche o di altra natura, può prescrivere l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature -tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc....) o imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza del transito (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).
5. Nei casi di occupazione per l'esecuzione di lavori, opere e impianti che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni alla proprietà comunali o a terzi o infine in particolari circostanze che lo giustifichino, può essere prescritto un congruo deposito cauzionale infruttifero a titolo cautelativo a garanzia dell'eventuale risarcimento danni.
Sono fatte salve le norme e le procedure vigenti contenute nel Piano Regolatore Generale e in altri atti riguardanti la collocazione di opere e manufatti sul suolo pubblico che non siano in contrasto con le disposizioni di legge vigenti e con il presente Regolamento.
6. Sono comunque rigettate le richieste di occupazione di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che siano in contrasto con motivi di estetica e di decoro cittadino oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi

ART. 8

Contenuto e rilascio della concessione

1. In base ai risultati della istruttoria di cui al precedente art.7, il Comune rilascia o nega all'interessato la concessione richiesta. In caso di diniego, sono comunicati al richiedente con atto formale, i motivi del diniego medesimo nei termini previsti dalla Legge n.241/1990.
2. E' in ogni caso negato il rilascio o il rinnovo della concessione quando il richiedente abbia pendenze con il Comune di Novi di Modena.
3. Il diniego della concessione o il rigetto della semplice domanda dà diritto al richiedente di ottenere soltanto il rimborso delle somme eventualmente versate, previa detrazione delle spese sostenute dal Comune ai sensi dell'art. 27 comma 3 del vigente Codice della strada.
4. Detta concessione è predisposta sulla base di schemi-tipo o disciplinari di concessione predisposti dai competenti Uffici comunali.
5. Tutte le spese occorrenti per la concessione (ivi comprese quelle per l'istruttoria ed il sopralluogo, il costo di tessere o di appositi contrassegni eventualmente necessari) saranno a carico del richiedente.
6. La concessione si intende rilasciata all'atto del ritiro presso gli Uffici Comunali da parte del richiedente, previa sottoscrizione dell'atto e versamento delle somme eventualmente dovute.
7. Per alcune concessioni di tipo particolare, prima del ritiro dell'atto, il contribuente è tenuto a rilasciare all'Amministrazione Comunale polizza fideiussoria o fideiussione bancaria o altra idonea garanzia di tipo patrimoniale nell'importo stabilito dall'Ufficio competente, ricorrendo a uno o più dei sottoelencati elementi:

- La richiesta inoltrata comporti la collocazione di una struttura complessa, definibile tale per i tipi di allacciamento che si rendono necessari al fine del corretto funzionamento;
- Le dimensioni eccezionali della struttura;
- Il materiale utilizzato nella costruzione della struttura;
- La collocazione della struttura stessa in area vincolata ad una particolare destinazione d'uso, o in area gravata da servitù di pubblico passaggio.

Nel caso in cui l'Ufficio competente richieda il deposito cauzionale o la fideiussione bancaria o la garanzia patrimoniale, a cura dell'Ufficio competente al rilascio della concessione ad occupare il suolo pubblico sono compiuti gli atti sottoindicati:

- Invio di nota scritta all'Ufficio Tecnico Comunale, corredata dalla relazione tecnica descrittiva della struttura da collocare, per ottenere un parere tecnico sulla presunta spesa di smontaggio dell'opera;

- Ritiro delle polizze fideiussorie o la fideiussione bancaria o della garanzia patrimoniale rilasciando ricevuta di attestazione dell'avvenuta consegna;

- Consegna delle polizze fideiussorie o della fideiussione bancaria o della garanzia patrimoniale all'Ufficio Ragioneria per la gestione successiva, sino allo svincolo del deposito cauzionale;

- Rilascio del deposito cauzionale a richiesta dell'interessato previa parte del Comando Polizia Municipale, dello smontaggio della struttura esistente, con consegna dell'area al pristino stato.

8. L'atto di concessione, debitamente sottoscritto dall'interessato per accettazione, deve riportare le indicazioni di cui all'art.6 comma I lett. a) e b), le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali essa è assoggettata, l'importo e le modalità di pagamento della tassa e/o dell'eventuale somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, la durata della concessione che non potrà comunque eccedere gli anni 29, al termine dei quali scadrà di pieno diritto e sarà rinnovabile tramite nuova concessione su domanda dell'interessato.

9. Il settore comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione, cura la tenuta di apposito registro delle occupazioni dal quale risulti la data di scadenza di ogni singola occupazione concessa.

10. A cura dell'Ufficio predetto, copia dell'atto di concessione, ad eccezione di quelle relative ad occupazioni temporanee, è trasmessa al Servizio Tributi per l'applicazione ed il controllo della T.O.S.A.P. permanente.

ART. 9

Titolare della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale ed è vietata qualsiasi subconcessione. La concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica che il concessionario sia legato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

2. E' ammesso godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia indicata anticipatamente al competente Ufficio comunale.

3. Chi intende subentrare, per qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione.

4. Verranno esaminate con priorità le richieste presentate da soggetti che subentrano a seguito di "Cessione di ramo aziendale o cessione d'azienda".

ART. 10

Rinnovo e disdetta della concessione

1. Il Concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta al Comune nel termine perentorio di 3 mesi prima della scadenza della concessione in atto.
2. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al comma 1. La disdetta volontaria, non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione della tassa versata.
3. Nel caso in cui il titolare di una autorizzazione di occupazione di suolo pubblico a carattere temporaneo intenda prolungare l'occupazione, deve inoltrare apposita richiesta al Comune entro il termine di scadenza della stessa, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.
4. Il mancato pagamento della tassa dell'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego del rinnovo.

ART. 11

Obblighi del concessionario - Diritti di terzi -

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi con obbligo da parte del concessionario di adempiere a tutti gli obblighi e a tutti gli adempimenti fiscali previsti di rispondere in proprio di danni e senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.
2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere realizzate, inoltre ha l'obbligo:
 - a. di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione, il disciplinare di concessione o il contratto se esistente;
 - b. di mantenere in condizione di ordine, pulizia e igiene l'area occupata, facendo uso di appositi costoro per i rifiuti prodotti;
 - c. di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima dare attuazione alle ordinanze del Sindaco ed alle eventuali richieste e prescrizioni degli Uffici interessati.

ART. 12

Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, senza essere tenuto a corrispondere nessun indennizzo.
2. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente l'utilizzo dell'area sottoposta a concessione, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:
 - a. in occasione di manifestazioni promosse dal Comune od altri enti pubblici territoriali o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;
 - b. per altre cause di forza maggiore (come per esempio incendi, frane, nevicate, inondazioni, terremoti).
3. La revoca, la modifica o la sospensione della concessione sono notificate all'utente con apposita ordinanza del Sindaco, nella quale è indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzione, neppure in caso di eventuale ricorso dell'interessato.
4. In caso di revoca della concessione o scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.
5. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
6. La revoca dà diritto alla restituzione, a domanda, della quota proporzionale della tassa pagata in anticipo, senza interessi, esclusa qualsiasi altra indennità. Qualora non vi abbia già provveduto d'ufficio il Comune, la relativa richiesta di rimborso dovrà essere presentata entro sei mesi dalla cessazione dell'occupazione al Protocollo Generale che provvederà all'invio all'Ufficio competente indicato al precedente art.5, che provvederà a quantificare l'importo dell'eventuale somma da rimborsare e a provvedere .

ART. 13

Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario oltre alle sanzioni previste da altre disposizioni per tali casi, decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:

- a. il perdurante inadempimento o le reiterate violazioni delle condizioni previste nell'atto di concessione rilasciato, effettuate da parte del concessionario, dei suoi collaboratori o dipendenti;
- b. mancato pagamento della tassa o di altro onere e spesa dovuta;
- c. inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;
- d. danni alle proprietà comunali;
- e. mancata occupazione o inizio dei lavori entro due mesi della data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
- f. violazione delle norme di cui all'art. 11 e di quelle relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;
- g. uso diverso della occupazione rispetto a quella per il quale è stata rilasciata la concessione.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

3. La concessione di cui al presente Regolamento si estingue:

- a. per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;
- b. per rinuncia del Concessionario;
- c. per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica;
- d. per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.

ART. 14

Atto di controllo - Accertamento delle violazioni - Ordinanza di sgombero e ripristino

1. Il Comune può disporre in qualunque momento controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione da parte del Comando di Polizia Municipale, di appositi incaricati muniti di documento di riconoscimento, i quali hanno diritto, ove lo ritengono opportuno, di prendere visione del disciplinare di concessione.
2. Se nel corso dell'accesso o dell'ispezione vengono rilevate violazioni dovute a mancanza di concessione e/o autorizzazione, occupazione di spazio maggiore o diverso da quello concesso, danni a persone o vendite di merce diverse da quelle indicate dall'autorizzazione, gli agenti incaricati compilano il verbale di contestazione di illecito amministrativo e penale, con il quale contestano gli addebiti ai responsabili dei fatti o delle omissioni.
3. La constatazione delle violazioni, salvo le sanzioni previste dalla legge e dagli artt. 46, 47 e 48, comporta come conseguenza l'obbligo della cessazione immediata dell'occupazione in violazione e di procedere, se necessario, al ripristino delle cose e dei luoghi e di conformarsi alle prescrizioni riportate nell'atto di concessione.
4. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 15

Imposizione fiscale - Cancellazioni e rimborsi -

1. Il Comune, nell'ambito della propria attività istituzionale, è tenuto ad applicare tutte le imposte e tasse e tributi comunali vigenti in base alle tariffe e con le modalità dettate dalle singole normative locali e statali.
2. Soggetti passivi dei tributi locali sono sia i titolari delle concessioni, sia i responsabili delle occupazioni di fatto ancorché abusive.
3. La denuncia di modifica o cessazione dell'occupazione, da inoltrare al Protocollo Generale che curerà l'invio ai competenti Uffici Comunali, potrà essere effettuata sia dal concessionario che dal responsabile di fatto dell'occupazione.
4. La cessazione dell'occupazione non dà diritto ad alcun rimborso dei tributi versate in anticipo, se non nei casi o con le modalità previste dalle leggi vigenti.

ART. 16

Occupazioni ed esecuzioni di lavori

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia delle leggi, dei regolamenti e degli usi e consuetudini locali.
2. Oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato deve:
 - a. non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
 - b. evitare scarichi o depositi sull'area pubblica non consentiti dall'Autorità Comunale;
 - c. evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d. collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri o danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità.

ART.17

Manutenzione delle opere

1. La concessione di spazi ed aree comunali comporta altresì per il concessionario la loro continua ed adeguata manutenzione e l'obbligo della loro restituzione nel termine fissato, nelle stesse condizioni in cui si trovavano al momento della concessione, nonché il risarcimento di eventuali danni arrecati.
2. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre e comunque a carico del concessionario.
3. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dare corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

Sezione II : Alcuni tipi di occupazione

ART. 18

Posteggi nei mercati e posteggi giornalieri

1. La disciplina delle occupazioni dei posteggi dei mercati, dei posteggi stagionali o giornalieri, e dei posteggi per venditori su aree pubbliche, è regolata dai rispettivi regolamenti speciali, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, nonché da altre disposizioni.
2. Le assegnazioni nei posteggi giornalieri in aree destinate al commercio su area pubblica sono effettuate dall'Ufficio Comunale competente ai sensi del precedente art. 5.
3. I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su area pubblica devono lasciare libero lo spazio entro un'ora dal termine previsto per la cessazione del commercio, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.
4. E' vietato ai titolari di detti posteggi alterare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno o la pavimentazione in assenza di specifica autorizzazione, nel qual caso sussiste sempre l'obbligo, da parte del concessionario, di rimettere il suolo in perfetto pristino stato.
5. L'occupazione di spazi nei mercati fissi è occupazione temporanea con carattere ricorrente da regolare con convenzione a tariffa ridotta (art.45 , comma 8, D.Lgs 507/93).

ART. 19

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo strettamente necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non devono richiedere l'autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico.
2. La sosta non può, comunque, prolungarsi nello stesso punto per un tempo superiore ai sessanta minuti, e tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

ART. 20
Esposizione di merce

1. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di pubblico passaggio, è soggetta a concessione comunale.

ART. 21
Occupazioni con tende, insegne, impianti pubblicitari vetrine, mostre ecc ..

1. Tali occupazioni, per collocazione, forma, dimensioni, sporgenza, ecc... sono sottoposte all'osservanza delle disposizioni del "Regolamento Edilizio Comunale", nonché del "Regolamento della disciplina degli impianti di pubblicità o propaganda e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico " vigenti.

ART. 22
(abrogato)

ART. 23
Distributori di carburanti

1. L'esame e l'istruttoria delle domande per la realizzazione dell'impianto di distributori di carburanti nel territorio comunale ed il rilascio della relativa concessione di suolo sono di competenza dell'Ufficio comunale indicato nel precedente art. 5.

2. L'installazione e l'esercizio, lungo le strade comunali, di impianti di distributori di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione ed impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, sono consentiti nel rispetto delle vigenti norme in materia.

3. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri la tassa annuale va applicata nelle misure indicate nella allegata tabella.

4. Per i serbatoi di maggiore capacità la tariffa va aumentata di 115 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri.

5. Per i distributori muniti di due o più serbatoi sotterranei di differenti capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura base indicata al comma 4, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 115 per ogni 1000 litri o frazioni di 1000 litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione carburanti dell'acqua e dell'aria compressa e dei relativi serbatoi sotterranei, nonché l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 mq.

7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiatura ausiliarie, funzionali o decorative ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili delle occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati sono soggetti alla tassa ordinaria per le occupazioni permanenti ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

ART. 24

Occupazioni per lavori edili, installazioni, ingombri o depositi

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione del Comune è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanee sulle strade piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.

Competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione è il Comando di Polizia Municipale.

2. Chiunque esegua lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente Codice della Strada e dal Regolamento & esecuzione dello stesso.

3. Le occupazioni, anche temporanee, di suolo con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aree, cantieri, impalcature di vario genere e simili per effettuare lavori edili, installazioni, ingombri o depositi vari, sottostanno alle leggi urbanistiche e della circolazione stradale, del Regolamento Edilizio, di Polizia e Igiene Urbana.

4. Le occupazioni per l'esecuzione dei lavori, opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi comportano sempre l'obbligo del perfetto ripristino delle opere medesime a carico dell'occupante o del rimborso al Comune delle spese sostenute in caso d'esecuzione d'ufficio.

ART. 25

Occupazioni ad opera di coloro che esercitano arti e mestieri girovaghi

1. Coloro che esercitano arti e mestieri girovaghi (cantautore., suonatore, saltimbanco, declamatore e simili) non possono esercitare il loro mestiere in luogo pubblico senza l'apposito permesso dell'Autorità comunale e salvo il disposto delle norme di pubblica sicurezza.

In nessun caso è loro permesso di occupare in modo permanente i marciapiedi e i portici o di collocarsi in modo da impedire, anche soltanto con il raduno delle persone ferme al loro richiamo, la libera circolazione.

2. La concessione è richiesta anche per la sosta di suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di 1 ora sullo stesso luogo.

ART. 26

Occupazioni di spazi sottostanti o sovrastanti al suolo pubblico

1. Per collocare , anche in via provvisoria fili telegrafici , telefonici , elettrici , cavi ecc. nello spazio sovrastante o sottostante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ornamentali è necessario ottenere la concessione comunale.
2. L'Autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo , il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc....

ART. 27

Occupazioni con allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi

1. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci, di proprietà del privato, a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa è dovuta in misura forfettaria nel limite minimo di L. 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.
2. Le concessioni relative alle occupazioni del comma precedente sono rilasciate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 28

Distributori di tabacchi

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la tassa nella misura prevista dalla tabella allegata: la tassa è graduata secondo l'ubicazione dell'apparecchio.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 29

Disposizioni generali

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione in spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del D.Lgs 15.11.1993, n. 507, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate anche senza titolo, nelle strade, nelle piazze nei corsi e sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico come sopra definito, con esclusione delle tende o cappottine fisse o retrattili e simili, dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. Sono inoltre soggette alla tassa, le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù del pubblico passaggio.
4. Sono soggette all'imposizione da parte del Comune anche le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato, come delimitato dal C.d.S.
5. Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, dello Stato e della Provincia o al demanio Statale.

ART. 30

Classificazione del Comune e suddivisione del territorio in categorie

1. Ai sensi del D.Lgs 507/93, art. 43, comma 1, questo Comune agli effetti dell'applicazione della tassa appartiene alla IV classe.
2. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
3. A tale effetto, le strade, le piazze e le altre aree pubbliche sono classificate in 3 categorie (Centro abitato, secondo quanto disposto dal PRG, centro abitato frazione S. Antonio e restante territorio Comunale) secondo l'allegato elenco di classificazione sul quale, la Commissione Edilizia Comunale ha espresso parere favorevole nella seduta del 19 luglio 1994, elenco che è stato pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
4. La classificazione in categorie è applicata anche alle occupazioni individuate dall'art. 46 del D.Lgs 507/93 (sottosuolo e soprassuolo).

ART. 31
Soggetto attivo

1. Per le occupazioni effettuate nell'ambito del territorio del Comune di Novi di Modena, la tassa è dovuta al Comune medesimo.
2. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa può essere affidato in concessione ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, secondo le modalità e con i limiti previsti dalle leggi vigenti.

ART. 32
Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio Comunale.

ART. 33
Criteri di determinazione della tassa

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs 507/93, se nell'ambito della stessa categoria di territorio Comunale e se aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadro.
3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10 per cento.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq..

ART. 34

Criteri di misurazione dell'area occupata

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'amministrazione Comunale o dal Concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.
2. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
3. Ai fini della commisurazione della tassa si considerano come occupati anche quegli spazi all'interno di più oggetti o strumenti di delimitazione o arredo urbano (ad esempio fioriere, piante, balaustre, ecc); tali spazi non possono più essere concessi o utilizzati da altri.

ART. 35

Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno e entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva.
2. La tassa è fissata entro limiti minimi e massimi previsti dal D.Lgs 507/93, artt. 44, 45,47 e 48 e per l'anno 1994 è quella riportata nella tabella allegata.
3. Le tariffe di cui al comma precedente costituiscono la misura di riferimento della tassa e sono graduate secondo la suddivisione in categorie del territorio Comunale nelle seguenti proporzioni:
Prima categoria 100%
Seconda categoria 70%
Terza categoria..... 30%
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
5. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie territoriali secondo la percentuale definita dal comma 3, in rapporto alla durata delle occupazioni. A tal fine vengono stabiliti i tempi d'occupazione e le relative misure di riferimento:

DURATA	TARIFFA DI RIFERIMENTO
Tariffa oraria	1/24 della tariffa giornaliera
Fino a 14 giorni	Tariffa intera
Oltre i 14 giorni	Tariffa ridotta del 50%

ART.36

Riduzioni delle superfici e delle tariffe per le occupazioni permanenti

1. Le riduzioni sia delle superficie che della tariffa ordinaria per le occupazioni permanenti sono così determinate :

Riduzione superfici

- a. del 10 % : Per le superfici eccedenti i 1000 mq.
- b. del 50 % : Per le superfici fino a 100 mq.
- c. del 25 % : Per le superfici eccedenti i 100 mq. e fino a 1000 mq.
- d. del 10 % : Per le superfici eccedenti i 1000 mq.

Le revisioni b.,c.,d., sono relative alle occupazioni realizzate con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

e. (Abrogato)

Riduzioni tariffa ordinaria:

- a. ad 1/3 : Per le occupazioni sovrastanti e sottostanti il suolo.
- b. abrogato
- c. abrogato
- d. abrogato
- e. abrogato
- f. abrogato

ART. 37

Riduzioni delle superfici e delle tariffe per le occupazioni temporanee

1. Le riduzioni sia della superficie che della tariffa ordinaria per le occupazioni temporanee , sono così determinate:

Riduzioni superfici

- a. del 10 % : Per le superfici eccedenti i 1000 mq.
- b. del 50 % : Per le superfici fino a 100 mq.
- c. del 25 % : Per le superfici eccedenti i 100 mq e fino a 1000 mq.
- d. del 10 % : Per le superfici eccedenti i 1000 mq.

Le riduzioni previste ai punti b.,c.,d., sono relative alle occupazioni realizzate con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Riduzione tariffa ordinaria:

- a. ad 1/3: Per le occupazioni sovrastanti e sottostanti il suolo
- b. abrogato.
- c. al 50 % : Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti , pubblici servizi e da produttori agricoli che vendano direttamente il loro prodotto.

- d. del 80 % : Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- e. del 50 % : Per le occupazioni sovrastanti e sottostanti il suolo realizzate con condutture , cavi, impianti in genere, ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi.
- f. del 50 % : Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
- g. del 80 % : Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive.
- h. del 50 % : Per le occupazioni di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente e rimosse mediante convenzione.

ART. 38

Maggiorazioni della tassa

- 1. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente concesso, ancorchè uguale o superiore all'anno si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinaria, aumentata del 20 per cento.

ART. 39

(Abrogato)

ART. 40

Esenzione dalla tassa

- 1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs 507/93.
- 2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
 - b. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno, per piccoli lavori di riparazione e manutenzione, o sostituzione, riguardante infissi pareti coperti di durata non superiore alle 6 ore.
 - C. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno del negozi, o effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocate per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente rimovibili;
 - d. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potature alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi , di durata non superiore alle 6 ore.

ART. 41
Esclusione dalla tassa

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con tende o cappottine fisse, o retrattili e simili, con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti alle strade statali o provinciali per la parte che non attraversa il centro abitato.
2. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o del demanio statale.
3. Abrogato
4. Sono inoltre esenti dal pagamento le seguenti tipologie di occupazione così come disposto dall'art.3 della Legge 28/12/1995:
- passi carrabili.

ART. 42
Denunce

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico il soggetto passivo è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi del Comune di Novi di Modena, apposita denuncia 30 giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione e comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione.
2. La denuncia va effettuata utilizzando l'apposito modello predisposto dall'ufficio competente.
3. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima occupazione, sempre che non si verifichino modifiche, nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verifichino variazioni, la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
4. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese del gennaio.
5. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia deve essere contestuale al versamento.
6. Per le occupazioni temporanee precedentemente autorizzate, l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa a mezzo dell'apposito modulo di versamento, da effettuarsi entro il termine iniziale per le occupazioni medesime.

7. Per le occupazioni temporanee, per le quali non occorre l'autorizzazione in quanto l'area richiesta è stata precedentemente definita, il pagamento della tassa può avvenire mediante versamento diretto senza compilazione del suddetto modulo.

ART. 43

Versamento della tassa

1. Il versamento della tassa è effettuato mediante apposito bollettino di c.c.p. di Tesoreria intestato al Comune di Novi di Modena o, nel caso di gestione in concessione del servizio al concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa . Il bollettino di c.c.p. è a disposizione degli interessati presso l'ufficio Tributi e presso gli altri uffici interessati alla tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.
2. Il versamento della tassa per occupazioni permanenti è effettuato per l'intero anno di rilascio della concessione entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione stessa. Se la data di rilascio cade nel mese di dicembre, il versamento della tassa deve avvenire comunque entro il 31 dicembre . Gli stessi termini si applicano anche in tutti i casi di variazione dell'occupazione che determinano una variazione in aumento della tassa dovuta.
3. Per le occupazioni temporanee di cui al n 7 del precedente articolo, la tassa può essere versata nelle mani di un incaricato del Comune di Novi di Modena mediante bollette da staccarsi da appositi bollettari numerati e vidimati prima dell'uso.
4. Per le occupazioni superiori al mese o con carattere di ricorrenza la tassa va riscossa con apposita convenzione. La convenzione prevista è predisposta dagli uffici competenti ai quali debbono rivolgersi i cittadini interessati. Il modello di convenzione è allegato in fac-simile al presente regolamento.

ART. 44
Accertamenti e rimborsi

1. Per l'accertamento , la liquidazione , il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste all'art. 51 del D. Lgs 507/93 e successive modificazioni che si riportano di seguito:

- il Comune controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce e di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dai predetti enti ed accettata dal contribuente è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con la modalità di cui all'art. 50. comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza, o incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio possono essere notificati al contribuente a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

I contribuenti possono richiedere con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso i Comuni provvedono entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 45
Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni previste dall'art. 53 D. Lgs 507/93, che si riporta di seguito :

Per l'omessa tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggior tassa dovuta.

Per l'omesso tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggior tassa dovuta.

Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento , effettuati nei 30 giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 50 comma I , del presente capo, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza rispetto alla superficie concessa, non rispetto delle condizioni e degli obblighi imposti al concessionario dagli atti di concessione e da leggi o regolamenti), sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del TULCP. N. 383/34 e successive modifiche, dalla legge 689/91 e successive modifiche e dal D.L 285/92,fatto salvo quanto previsto dal comma 1.

3. Il Comune si riserva comunque il diritto di agire in sede civile e penale per eventuali danni ai beni patrimoniali del Comune o ai beni di uso pubblico.

ART. 46
Sanzioni amministrative irrogate ai sensi del Codice della Strada

1. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale o esegue lavori , opere o depositi sulle strade o non ottempera alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo , soggiace alle sanzioni previste dagli artt. 20,21 e 211 del codice della strada-

ART: 47

Sanzioni amministrative ai sensi del Regolamento

1. Per le violazioni alle disposizioni del seguente Regolamento ed in particolare per quelle indicate al successivo 2° comma, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da L.200.000 a L. 1.200.000 ai sensi di quanto previsto dalla legge 24.11.1981 n. 689.
2. Le violazioni riguardano:
 - a. occupazioni senza autorizzazione o senza concessione;
 - b. mancata o parziale esecuzione di interventi di manutenzione delle opere e degli impianti;
 - c. mancata osservanza delle modalità e prescrizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione.
3. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta nei casi in cui siano verificati danni a terzi o al Comune.
4. Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente Regolamento.

ART. 48

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua in unica soluzione secondo le modalità previste dal D.P.R. 28/1/88 N° 43, art. 68.
2. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

ART. 49

Norme transitorie per il 1994

1. Per il solo anno 1994, la tassa è dovuta come segue:
 - a. per le occupazioni di cui all'art.46 del D. Lgs 507/93 (occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture , cavi , impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posta sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovia e funivia) e pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento con un tariffa minima di L. 50.000 .
 - b. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del D. Lgs 507/93 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è determinata con riferimento alle tariffe applicatili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.

ART. 50

Funzionario responsabile della tassa

1. Ai sensi del disposto dell'art. 54 del D.Lgs 15.11.93 n. 507, sussistendo la gestione diretta da parte del Comune della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. L'Ente designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. L'amministrazione predispone un'organizzazione del servizio sufficiente a consentire al funzionario l'espletamento di quelle attività sopraindicate e per le quali è tenuto a rispondere.
3. Nel caso in cui il servizio di riscossione della tassa venga affidato in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.
4. Il nominativo del funzionario sopraindicato è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.

ART. 51

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento - dopo essere divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 , L. 142/90, viene pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi e entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.
2. Tuttavia , la parte riguardante il territorio comunale , di cui all'art. 32 del presente regolamento, produce i suoi effetti con decorrenza dal I gennaio 1994. Pertanto, è fatto salvo l'obbligo del conguaglio della maggiore tassa dovuta per effetto della suddetta classificazione.

ART. 52

Abrogazioni precedente Regolamento

1. E' abrogato il vigente "Regolamento e tariffa per l'occupazione di suolo e spazio pubblico" approvato con deliberazione consiliare n. 158 del 15 giugno 1982 e successive modifiche ed ogni altra disposizione incompatibile con la legge e con il Presente Regolamento.

ALLEGATI

TARIFFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Occupazioni permanenti

Occupazioni temporanee

TARIFFE VALIDE PER IL 1994

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
DEL COMUNE DI NOVI DI MODENA AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELLA
TASSA DI OCCUPAZIONE

TARIFFE DELLA TASSA PER UCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI:

A) Occupazioni di qualsiasi natura di suolo pubblico, di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	L. 43.000
Categoria seconda	L. 30.100
Categoria terza	L. 12.900

B) Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno (30% di A):

Categoria prima	L. 12.900
Categoria seconda	L. 9.030
Categoria terza	L. 3.870

C) (Abrogato)

D) (Abrogato)

E) (Abrogato)

F) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A).

G) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di cui all'art.46 del D.Lgs. n.507/1993.

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupata.

Per ogni km. lineare o frazione e per anno:

Categoria prima	L. 250.000
Categoria seconda	L. 175.000
Categoria terza	L. 75.000

H) Occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi:

Categoria prima	L. 50.000
Categoria seconda	L. 35.000
Categoria terza	L. 15.000

I) Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale dovuta, fino ad un massimo di 5 km. lineari è di L. 100.000.

Per ogni km o frazione superiore a 5 km. è dovuta una maggiorazione di L. 20.000.

L) Occupazione di suolo o di soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Centro abitato	L. 20.000
Zona limitrofa	L. 15.000
Frazioni, sobborghi e zone periferiche	L. 10.000

M) Distributori di carburanti.

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 mq.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Centro abitato	L. 76.000
Zona limitrofa	L. 46.000
Sobborghi e zone periferiche	L. 20.000
Frazioni	L. 10.000

La tassa è applicata per i distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità superiore, la tariffa viene aumentata di 115 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi di differente capacità raccordati tra loro, la nella misura sopra stabilita, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi. la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli altri spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri delle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

N) Occupazioni temporanee di suolo pubblico e di spazi sottostanti e soprastanti il suolo stesso.

Tariffa giornaliera per mq:

Categoria prima	L. 3.000
Categoria seconda	L. 2.100
Categoria terza	L. 900

O) Per le occupazioni con tende e simili la tariffa è il 30% della lettera N).

P) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, la tariffa è quella indicata alla lettera N).

Q) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti numeri sono ridotte del 50%.

R) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera N) è ridotta dell'80%.

S) Per le occupazioni temporanee di suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs 507/93, comma 1, la tariffa di cui alla lettera N) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

T) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera N).

U) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe indicate alla lettera N) sono ridotte del 50%.

V) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria alla lettera N) è ridotta del 30%.

W) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art.47 del D. Lgs. n.507/1993.

La tassa è determinata in misura forfettaria come segue:

- a) fino ad 1 km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni L. 10.000
- b) oltre 1 km. lineare e di durata non superiore a 30 giorni L. 15.000

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) e di durata superiore a 30 giorni, la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

fino a 90 giorni	+ 30%
oltre i 90 giorni e fino a 180 giorni	+ 50%
oltre i 180 giorni	+ 100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

TARIFFE VALIDE PER IL 1994

A) Per le occupazioni di cui all'art.46 del D. Lgs n.507/1993 (occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovia e funivia) la tariffa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993, aumentato del 10%, con una tariffa minima di L. 50.000.

B) Per le occupazioni temporanee di cui all'art.45 del D. Lgs n.507/1993 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è determinata con riferimento a quelle applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50%.

